Regolamento emittenti Adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Allegato 2 - Offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio

Aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 22144 del 22 dicembre 2021

A cura della Divisione Tutela del Risparmiatore Ufficio Relazioni con il Pubblico



Dicembre 2021

Allegato 2 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011, n. 17919 del 9 settembre 2011, n. 18049 del 23 dicembre 2011, n. 18079 del 20 gennaio 2012, n. 18098 dell'8 febbraio 2012, n. 18210 del 9 maggio 2012, n. 18214 del 9 maggio 2012, n. 18470 del 20 febbraio 2013, n. 18523 del 10 aprile 2013, n. 18612 del 17 luglio 2013, n. 18671 dell'8 ottobre 2013, n. 19084 del 19 dicembre 2014, n. 19094 dell'8 gennaio 2015, n. 19430 del 29 ottobre 2015, n. 19446 del 25 novembre 2015, n. 19548 del 17 marzo 2016, n. 19614 del 26 maggio 2016, n. 19770 del 26 ottobre 2016, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 20250 del 28 dicembre 2018, n. 20621 del 10 ottobre 2018, n. 20686 del 9 novembre 2018, n. 20710 del 21 novembre 2018, n. 21016 del 24 luglio 2019, n. 21320 del 7 aprile 2020, n. 21359 del 13 maggio 2020, n. 21508 del 22 settembre 2020, n. 21623 del 10 dicembre 2020, n. 21625 del 10 dicembre 2020, n. 21639 del 15 dicembre 2020, n. 22134 del 17 dicembre 2021 e n. 22144 del 22 dicembre 2021¹.

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e în CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è în vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1°.4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e în CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 è in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1º luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La

delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera. La delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 è pubblicata nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2010, per l'entrata in vigore delle disposizioni cfr. delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. La delibera n. 17592 del 14.12.2010 è pubblicata nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2010, essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dal punto II.1 della stessa delibera. La delibera n. 17679 dell'1.3.2011 è pubblicata nella G.U. n. 58 dell'11 marzo 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2011, essa è in vigore dall'1.7.2011. La delibera n. 17730 del 31.3.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2011; essa è în vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. e si applica anche alle sollecitazioni di deleghe di voto per le quali sia già stato pubblicato l'avviso previsto dall'articolo 136 del presente regolamento. La delibera n. 17731 del 5.4.2011 è pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 81 dell'8 aprile 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2011; essa è in vigore dal 2 maggio 2011 salvo quanto previsto dal punto V della stessa delibera. La delibera n. 17919 del 9.9.2011 è pubblicata nella G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 9.1, settembre 2011; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2 della stessa delibera. La delibera n. 18049 del 23.12.2011 è pubblicata nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2011; essa è in vigore dal 31 dicembre 2011. La delibera n. 18079 del 20.1.2012 è pubblicata nella G.U. n. 31del 7 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2., gennaio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18098 dell'8.2.2012 è pubblicata nella G.U. n. 40 del 17 febbraio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.1., febbraio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18210 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 112 del 15 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18214 del 9.5.2012 è pubblicata nella G.U. n. 118 del 22 maggio 2012 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1., maggio 2012; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato nella disciplina prevista nel comma 2 dell'art. 3 della medesima delibera. La delibera n. 18470 del 20.2.2013 è pubblicata nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 2.2., febbraio 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18523 del 10.4.2013 è pubblicata nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1., aprile 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18612 del 17.7.2013 è pubblicata nella G.U. n. 178 del 31 luglio 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 7.2., luglio 2013; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 18671 dell'8.10.2013 è pubblicata nella G.U. n. 250 del 24 ottobre 2013 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.1., ottobre 2013; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19084 del 19 dicembre 2014 è pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2014 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2., dicembre 2014; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19094 dell'8 gennaio 2015 è pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 65 del 19 marzo 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 1.2, gennaio 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze n. 30 del 5 marzo 2015, attuativo dell'articolo 39 del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998, pubblicato nella G.U. n. 65 del 19 marzo 2015. La delibera n. 19430 del 29 ottobre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 259 del 6 novembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2015; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016. La delibera n. 19446 del 25 novembre 2015 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 2 dicembre 2015 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2015; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., ferma restando l'applicazione delle norme tecniche contenute nel Regolamento Delegato (UE) 2015/761 a decorrere dalla data del 26 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento Delegato. La delibera n. 19548 del 17 marzo 2016 è pubblicata nella G.U. n. 69 del 23 marzo 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2016; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19614 del 26 maggio 2016 è pubblicata nella G.U. n. 130 del 6 giugno 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2016; le modifiche attuative del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 della Commissione, del 30 novembre 2015, di cui all'art. 1 della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, e le modifiche all'art. 65-decies di cui all'art. 2 della suddetta delibera, entrano in vigore il 7 giugno 2016. Le altre modifiche al regolamento e agli allegati 1, 3 e 4 entrano in vigore il 1° luglio 2016. In sede di prima applicazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti come modificati dalla delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, chiunque detenga una partecipazione rilevante ai sensi degli artt. 117 e 119, commi 1 e 2 che non sia stata comunicata in precedenza, deve effettuare un'apposita comunicazione alla Consob e alla società partecipata (tramite i prescritti modelli), indicando la partecipazione detenuta alla data del 1º luglio 2016, entro la data del 31 agosto 2016. Ad analogo obbligo è tenuto chiunque, avendo già comunicato una partecipazione rilevante ai sensi degli articoli 117 e 119, commi 1 e 2, anteriormente all'entrata in vigore della delibera n. 19614 del 26 maggio 2016, detenga una partecipazione al di sotto della soglia comunicata. La delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 è pubblicata nella G.U. n. 263 del 10 novembre 2016 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2016; le modifiche si applicano a decorrere dal 2 gennaio 2017. La delibera n. 19925 del 22 marzo 2017 è pubblicata nella G.U. n. 88 del 14 aprile 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 è pubblicata nella G.U. n. 106 del 9 maggio 2017 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2017; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. L'art. 3 della delibera n. 19974 del 27.4.2017 dispone che le modifiche al Regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della suddetta delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della delibera 19974 del 27.4.2017, deve essere aggiornata

INDICE:

ALLEGATO 2	OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO pa	ιg.	5
Allegato 2A	- Modalità di redazione del documento d'offerta	,	7
Parte prima	- Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi,	,	7
Parte seconda	- Schemi di documento d'offerta	,	9
Schema 1	- Offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea,	,	9
Schema 2	- Offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea,	,	21
Allegato 2B	- Scheda di adesione all'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio	,	30
Allegato 2C	- Avviso sui risultati dell'offerta	,	32

alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 13 luglio 2017. La delibera n. 20250 del 28 dicembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 1 del 2.1.2018; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 261 del 9 novembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 10.2, ottobre 2018; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 278 del 29 novembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2018; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 20710 del 21 novembre 2018 è pubblicata nella G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2018; essa è in vigore dal 1° gennaio 2019. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 20710 del 21 novembre 2018 dispone che: "Per le offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 2019, le imprese di assicurazione provvedono a effettuare la chiusura dei prospetti aperti tramite il sistema "SAIVIA" entro il 31 marzo 2019". La delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 è pubblicata nella G.U. n. 182 del 5.8.2019; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Il comma 2 dell'art. 3 della delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 dispone che: "Ai prospetti approvati anteriormente alla data del 21 luglio 2019 continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti prima della data di entrata in vigore della presente delibera, fino al termine del loro periodo di validità, o, se precedente, fino alla data del 21 luglio 2020". La delibera n. 21320 del 7 aprile 2020 è pubblicata nella G.U. n. 101 del 17 aprile 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21359 del 13 maggio 2020 è pubblicata nella G.U. n. 133 del 25 maggio 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2020; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 21508 del 22 settembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 9.2, settembre 2020; essa è in vigore dal trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. Le delibere nn. 21623 e 21625 del 10 dicembre 2020 sono pubblicate nella G.U. n. 317 del 22 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.1, dicembre 2020; esse sono in vigore dal giorno successivo alla loro pubblicazione nella G.U.. Il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "2. Le società possono fornire le informazioni di confronto indicate nel paragrafo 1.5 della Prima Parte della Sezione II dello Schema n. 7-bis dell'Allegato 3 A al Regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla presente delibera, utilizzando esclusivamente i dati relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2019". Il comma 3 dell'art. 2 della delibera n. 21623 del 10 dicembre 2020 dispone che: "3. I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'articolo 124-quinquies, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021". La delibera n. 21639 del 15 dicembre 2020 è pubblicata nella G.U. n. 320 del 28 dicembre 2020 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2020; essa è in vigore dall'1.1.2021. Il commi 2 e 3 dell'art. 2 della delibera n. 21639 del 15.12.2020, come modificata dalla delibera n. 22134 del 17.12.2021 (pubblicata nella G.U. n. 310 del 31.12.2021, in vigore dal 31.12.2021), dispongono che: "2. Fermo restando quando previsto dal comma 1, gli ideatori di PRIIPs, fino al 28 febbraio 2022, possono non assolvere gli obblighi di cui all'articolo 34-bis.2 del Regolamento Emittenti, come modificato dalla presente delibera, procedendo alla notifica dei KID e delle versioni riviste degli stessi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653, come disciplinata dall'articolo 34-bis.2 del Regolamento Emittenti nel testo previgente alla presente delibera. 3. La presente delibera si applica agli ideatori di PRIIPs per le commercializzazioni in Italia dei prodotti avviate dal 1° gennaio 2021 e agli ideatori di PRIIPs che a partire dalla medesima data pubblicano sul proprio sito internet versioni riviste dei KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.". La delibera n. 22144 del 22.12.2021 è pubblicata nella G.U. n. 309 del 30.12.2021 e in CONSOB Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2021; essa è in vigore dal 31.12.2021.

ALLEGATO 2^(*) OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO

Allegato dapprima sostituto con delibera n. 17731 del 5.4.2011 e poi modificato con delibere n. 20621 del 10.10.2018 e n. 22144 del 22.12.2021 nei termini indicati nelle successive note.

ALLEGATO 2A

Modalità di redazione del documento d'offerta

Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi

I - Strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea

- 1. Nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'**articolo 12 del regolamento prospetto**¹;
- 2. nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1²;
- 3. nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.1 di tale schema;
- 4. nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto b1.2 di tale schema.

II - Strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea

- 1. Nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA), il documento d'offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2. Le informazioni relative all'Offerente (par. b.1.1, b.1.2 e N) o all'Emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta (par. b.2 e N), potranno essere incorporate mediante riferimento ad un prospetto, purché valido ai sensi dell'**articolo 12 del regolamento prospetto**³;
- 2. nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'articolo 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'articolo 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2⁴;

³ Punto così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.

Punto così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "articolo 10 del Regolamento Emittenti" con le parole: "articolo 12 del regolamento prospetto"..

² Punto così sostituito con delibera n. 22144 del 22.12.2021.

Punto così modificato con delibera n. 22144 del 22.12.2021 che ha sostituito le parole: "articolo 10 del Regolamento Emittenti" con le parole: "articolo 12 del regolamento prospetto"..

⁴ Punto così sostituito con delibera n. 22144 del 22.12.2021.

- 3. nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, dovranno essere fornite le informazioni previste dal punto b1.1 dello schema 1;
- 4. nel caso in cui l'offerente sia un soggetto con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea, dovranno essere fornite le informazioni previste dal punto b1.2 dello schema 1;

Parte seconda: Schemi di documento di offerta

SCHEMA 1

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO DELL'UNIONE EUROPEA¹

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione e la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente; il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni:
- le categorie e il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- il corrispettivo unitario offerto;
- la data di inizio e di chiusura del periodo di adesione (e i relativi orari) precisando che esse sono state concordate con il gestore del mercato^(*) ed eventuale indicazione della possibilità di proroga;
- la data di approvazione del documento da parte della Consob;

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto (volontaria, obbligatoria, parziale, etc.) avente ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla società X da parte della società Y ai sensi dell'articolo ... del D.Lgs. n. 58/98.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

"L'approvazione del documento di offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento".

_

⁽⁹⁾ La delibera n. 20621 del 10.10.2018 ha sostituito le parole: "la società di gestione del mercato" con le parole: "il gestore del mercato".

Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo, fatto salvo per i paragrafi delle Avvertenze contrassegnati con il simbolo (#) e per i corrispondenti paragrafi del documento, i quali, in caso di inapplicabilità, dovranno essere omessi.

PREMESSA(*)

(*) Il paragrafo deve contenere il rinvio ai punti del documento di offerta che descrivono gli argomenti trattati.

Fornire una sintetica descrizione della struttura e dei presupposti giuridici dell'operazione (a titolo esemplificativo: assunzione della decisione relativa alla promozione, ovvero indicazione dell'insorgenza dell'obbligo, motivazioni dell'offerta, richiamo ad eventuali precedenti comunicati relativi all'operazione, accordi parasociali rilevanti ai fini dell'offerta, etc.).

Nel caso di operazioni complesse inserire un calendario relativo ai principali eventi delle stesse e un glossario relativo ai principali termini impiegati nel documento di offerta.

A) AVVERTENZE(*)

- (*) Ogni paragrafo deve contenere il rinvio ai punti del documento di offerta che descrivono gli argomenti trattati. L'indicazione che segue non è esaustiva in quanto in relazione a ciascuna operazione possono essere richieste specifiche ed ulteriori Avvertenze.
- a.1 Condizioni di efficacia dell'offerta;
- a.2 nel caso di offerte parziali indicazioni in merito al riparto; (#)
- a.3 descrizione delle eventuali criticità attinenti: (i) alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'offerente e dell'emittente; (ii) alle operazioni straordinarie rilevanti (indicazione della tipologia di operazione, della relativa tempistica e delle modalità di informativa al mercato); (iii) agli andamenti negativi nella gestione ovvero caratterizzati da rilevanti discontinuità rispetto al passato. Nel caso in cui, durante il periodo di adesione, sia prevista la pubblicazione di relazioni finanziarie o di resoconti intermedi di gestione, indicazione di tali eventi, modalità e tempistica di informativa al mercato; (#)
- a.4 in caso di offerta effettuata mediante ricorso all'indebitamento finanziario, indicare se il patrimonio dell'emittente e/o i flussi finanziari attesi dall'attività operativa vengono a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detto indebitamento. Specificare inoltre, in sintesi, le principali condizioni dei finanziamenti in essere, l'eventuale accensione di nuovi contratti di finanziamento e le relative garanzie nonché le eventuali conseguenti modifiche dei contratti di finanziamento in essere con le relative garanzie (con indicazione, nel caso di garanzie costituite su strumenti finanziari oggetto dell'offerta, degli eventuali accordi sui relativi diritti di voto); (#)
- a.5 indicare se l'offerente e/o i suoi soci rilevanti e/o i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo sono parti correlate dell'emittente; (#)
- a.6 sintesi dei programmi futuri dell'offerente con particolare riferimento ad operazioni straordinarie;
- a.7 eventuali comunicazioni o domande di autorizzazioni richieste dalle normative applicabili per lo svolgimento dell'offerta; (#)
- a.8 dichiarazioni dell'offerente in merito all'obbligo di acquisto e all'eventuale ripristino del flottante ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico nonché indicazioni in ordine all'eventuale scarsità del flottante e possibile illiquidità degli strumenti finanziari a seguito dell'offerta;
- a.10 dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'articolo 111 del Testo unico, precisandone le relative categorie di titoli;

- a.11 indicazioni in ordine all'eventuale esclusione dalle negoziazioni prevista per gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta; (#)
- a.12 indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito ai diritti delle azioni di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio; (#)
- a.13 indicazione delle disposizioni statutarie in materia di *passivity rule* e regola di neutralizzazione, nonché sull'eventuale applicazione della clausola di reciprocità di cui all'articolo 104-*ter* del Testo unico; (#)
- a.14 indicazioni in ordine all'esistenza del diritto all'equo indennizzo di cui all'articolo 104-bis, comma 5, del Testo unico, precisando altresì il metodo utilizzato per la sua determinazione e le relative modalità di pagamento; (#)
- a.15 indicazioni relative al riparto di competenze tra la Consob e le autorità degli altri Stati comunitari nei casi di cui all'articolo 101-*ter* del Testo unico; (#)
- a.16 indicazioni relative a potenziali conflitti di interesse tra i soggetti (*i.e.* offerente, soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, consulenti, soggetti finanziatori) coinvolti nell'operazione;
- a.17 indicazioni in ordine alle possibili alternative all'adesione immediata all'offerta per i titolari degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima, anche in relazione all'eventuale riapertura dei termini disposta ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti;
- a.18 nel caso di subordinazione dell'efficacia dell'offerta all'approvazione da parte della maggioranza dei possessori di titoli ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti, indicazioni in merito agli effetti dell'approvazione nonché dell'eventuale adesione priva di specifiche manifestazione di volontà in merito all'approvazione stessa; (#)
- a.19 indicazione del fatto che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo unico e dall'articolo 39 del Regolamento Emittenti; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento di offerta comprensivo degli eventuali allegati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 39; indicazione della facoltà dei rappresentanti dei lavoratori di diffondere un autonomo parere ai sensi dell'articolo 103, comma 3-bis, del Testo unico ovvero indicazione che lo stesso è allegato al comunicato dell'emittente.

B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

b.1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione europea $^{(*)}$

- (*) Nel caso in cui l'offerente sia un veicolo societario le informazioni richieste devono essere riferite al soggetto o ai soggetti cui fa capo tale società.
- b.1.1.1 <u>Indicazione del nome:</u> nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

b.1.1.2 Anno di costituzione;

b.1.1.3 <u>Legislazione di riferimento e foro competente</u>;

- b.1.1.4 <u>In caso di offerte pubbliche di scambio o di acquisto e scambio, capitale sociale</u>: ammontare deliberato, sottoscritto e versato, categorie, quantità ed eventuale valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; indicazione delle principali operazioni sul capitale eseguite o deliberate negli ultimi 12 mesi;
- b.1.1.5 <u>Principali azionisti</u> con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo e degli eventuali patti parasociali;
- b.1.1.6 <u>Organi di amministrazione e controllo.</u> Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato) e collegio sindacale (o organo di controllo comunque denominato): composizione, data di nomina e scadenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, con indicazione per ciascuno dei membri delle cariche ricoperte e/o di interessenze economiche di cui siano titolari nell'ambito della società emittente o del relativo gruppo di appartenenza.
- b.1.1.7 <u>Sintetica descrizione</u> (anche mediante rappresentazione grafica) <u>del gruppo che fa capo all'offerente</u> con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza rispetto all'emittente;
- b.1.1.8 <u>Attività</u>: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;
- b.1.1.9 <u>Indicazione dei principi contabili</u> adottati nella redazione del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato;
- b.1.1.10 Schemi contabili: inserire la situazione patrimoniale ed il conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati di gruppo, degli ultimi due esercizi posti a confronto, corredati di sintetiche note esplicative nonché rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto, ove redatti, per i medesimi periodi. Indicazione dell'ultima relazione di revisione legale emessa e della esistenza di eventuali rilievi o richiami di informativa. Ove predisposti, la situazione patrimoniale, il conto economico infrannuale riclassificato, il rendiconto finanziario ed il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, corredati di sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Inserire una tabella della posizione finanziaria netta della società e, ove redatta, consolidata a data recente, predisposta analogamente a quella contenuta nella Raccomandazione CESR 05-054b, con apposito commento alle principali componenti. Indicare altresì le posizioni di debito e di credito verso parti correlate (ove possibile) nonché le eventuali garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere (ivi incluse "negative pledges" e "covenant") alla data di chiusura del periodo di riferimento delle informazioni finanziarie e alla data di redazione del documento di offerta, qualora significative. Inoltre, anche tenuto conto delle modalità di finanziamento dell'operazione, fornire informazioni sull'impatto che l'acquisizione potrà determinare sulla situazione patrimoniale/finanziaria e sui risultati economici dell'offerente. Tali informazioni dovranno essere fornite con riguardo a eventuali differenti ipotesi di adesione all'offerta.
- b.1.1.11 <u>Andamento recente:</u> indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

b.1.2 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione europea

- b.1.2.1 <u>Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale</u>. Deve essere altresì precisato su quali mercati regolamentati i relativi strumenti finanziari sono negoziati;
- b.1.2.2 Legislazione di riferimento e foro competente;

- b.1.2.3 <u>In caso di offerte pubbliche di scambio o di acquisto e scambio</u>: ammontare deliberato sottoscritto e versato del capitale sociale, categorie, quantità ed eventuale valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano nonché indicazione delle principali operazioni sul capitale eseguite o deliberate negli ultimi 12 mesi;
- b.1.2.4 <u>Soci rilevanti</u> individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 120 del Testo unico ovvero dalla legislazione dello Stato membro di origine, se appartenente all'Unione Europea; in caso di società non avente l'Italia quale Stato membro d'origine indicazione dei soggetti che direttamente o indirettamente detengono una quota del capitale o dei diritti di voto nella società, soggetta a notificazione ai sensi della normativa vigente nel Paese o Stato membro d'origine, indicando la relativa soglia minima di comunicazione nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuno dei soggetti in questione e la relativa percentuale;
- b.1.2.5 <u>Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza</u> (anche mediante rappresentazione grafica) con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;
- b.1.2.6 <u>Organi di amministrazione e controllo.</u> Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato) e collegio sindacale (o organo di controllo comunque denominato): composizione, data di nomina e scadenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, con indicazione per ciascuno dei membri delle cariche ricoperte e/o di interessenze economiche di cui siano titolari nell'ambito della società emittente o del relativo gruppo di appartenenza;
- b.1.2.7 Schemi contabili: inserire la situazione patrimoniale ed il conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati di gruppo, degli ultimi due esercizi posti a confronto con opportuni rinvii alle relazioni finanziarie pubblicate nonché il rendiconto finanziario ed il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dei medesimi periodi. Indicazione dell'ultima relazione di revisione legale emessa e della esistenza di eventuali rilievi o richiami di informativa. Ove predisposti, la situazione patrimoniale, il conto economico infrannuale riclassificato, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell'emittente ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Inserire una tabella della posizione finanziaria netta della società e, ove redatta, consolidata a data recente, predisposta in conformità alla Raccomandazione CESR 05-054b con apposito commento alle principali componenti. Indicare altresì le posizioni di debito e di credito verso parti correlate nonché le eventuali garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere (ivi incluse "negative pledges" e "covenant") alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione del documento di offerta, qualora significative. Inoltre, anche tenuto conto delle modalità di finanziamento dell'operazione, fornire informazioni sull'impatto che l'acquisizione potrà determinare sulla situazione patrimoniale/finanziaria e sui risultati economici dell'offerente. Tali informazioni dovranno essere fornite con riguardo a eventuali differenti ipotesi di adesione all'offerta;
- b.1.2.8 <u>Andamento recente:</u> indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- b.1.3 <u>Persone che agiscono di concerto con l'offerente in relazione all'offerta</u>: Indicazione del nome o, nel caso di società, della denominazione, forma giuridica e sede legale, delle persone che agiscono di concerto ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4, 4-*bis* e 4-*ter*, del Testo unico nonché dell'articolo 44-*quater* del Regolamento Emittenti, con l'offerente, ove detti soggetti siano titolari o abbiano facoltà di acquistare strumenti finanziari oggetto dell'offerta ovvero strumenti finanziari derivati che conferiscono posizioni lunghe su strumenti oggetto di offerta.

b.2 - Soggetto emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

- b.2.1 <u>Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale</u>. Deve essere altresì precisato su quali mercati regolamentati i relativi strumenti finanziari sono quotati;
- b.2.2 <u>Capitale sociale</u>: ammontare deliberato sottoscritto e versato, categorie, quantità ed eventuale valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano. Per le offerte relative ad azioni proprie ovvero per le offerte indicate nell'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) del Regolamento Emittenti, indicazione di eventuali delibere relative all'acquisto di azioni proprie nonché delle azioni proprie detenute dall'emittente;
- b.2.3 <u>Soci rilevanti</u>, con l'indicazione, ove noto, di quelli che esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 93 del Testo unico, e, qualora l'emittente sia una società italiana quotata, l'indicazione dei patti parasociali pubblicati ai sensi dell'articolo 122 del Testo unico;
- b.2.4 <u>Organi di amministrazione e controllo</u>: per le offerte relative ad azioni proprie ovvero per le offerte indicate nell'articolo 39-bis, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti, consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato) e collegio sindacale (o organo di controllo comunque denominato): composizione, data di nomina e scadenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, con indicazione per ciascuno dei membri delle cariche ricoperte e/o di interessenze economiche di cui siano titolari nell'ambito della società emittente o del relativo gruppo di appartenenza;
- b.2.5 <u>Andamento recente e prospettive</u>: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente inserire: schemi contabili di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto della società e, ove redatti, di gruppo, tratti dalle relazioni finanziare più recenti, con un commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche²; la tabella della posizione finanziaria netta alla data di chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale, redatta in conformità alla Raccomandazione CESR 05-54b corredata da appositi commenti sulle principali componenti. Indicare altresì le posizioni di debito e di credito verso parti correlate nonché le eventuali garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere (ivi incluse "negative pledges" e "covenant") alla data di chiusura del periodo di riferimento ed alla data di redazione del documento di offerta, qualora significativi. Il commento all'andamento gestionale dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

b.3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta, la scheda di adesione e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo N).

C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

- c.1 Indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e, delle relative quantità, della percentuale che essi rappresentano rispetto al totale degli strumenti finanziari della medesima categoria e, nel caso di strumenti rappresentativi di capitale, indicazione della percentuale che essi rappresentano rispetto all'intero capitale sociale;
- c.2 ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari convertibili in azioni o che attribuiscano il diritto a sottoscrivere azioni, deve essere fornita indicazione della percentuale che essi rappresentano rispetto a ciascuna emissione. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le

² Tali note di commento possono essere fornite anche mediante puntuale rinvio ai paragrafi della relazione finanziaria più recente pubblicata dall'emittente che le contengono, specificando i luoghi ove sono disponibili.

azioni di compendio rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

 c.3 - indicazione delle eventuali comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all'operazione, fornendo lo stato dei relativi procedimenti dinanzi alle competenti autorità;

D) STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA

- d.1 Indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;
- d.2 nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, prestito titoli, costituito diritti di usufrutto o di pegno su strumenti finanziari della società emittente, ovvero stipulato ulteriori contratti aventi come sottostante i medesimi strumenti (ad esempio contratti di opzione, future, swap, contratti a termine su detti strumenti finanziari), anche ove sia previsto il regolamento in contanti, devono essere indicati gli elementi essenziali di tali contratti nonché, ove noto, il soggetto a cui spetta il diritto di voto sugli strumenti finanziari sottostanti;
- d.3 le informazioni di cui sopra devono essere riportate anche con riguardo alle persone che agiscono di concerto, ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4, 4-bis e 4-ter, del Testo unico e dell'articolo 44-quater del Regolamento Emittenti.

E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE $^{3/4}$

e.1 - Indicazione del corrispettivo⁵, precisando, nel caso di OPA obbligatoria effettuata ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo unico, per ciascuna categoria di titoli, il prezzo più elevato pagato dall'offerente o da persone che agiscono di concerto con il medesimo, nei 12 mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del Testo unico, per l'acquisto di titoli della medesima categoria ed i criteri seguiti per la sua determinazione; in particolare dovrà essere precisato se ai fini della determinazione di detto corrispettivo o del prezzo più elevato pagato l'offerente si sia avvalso di pareri di esperti o di appositi documenti di valutazione; in tale ipotesi dovranno essere indicate le metodologie, i principali parametri utilizzati nonché le risultanze di ciascuno dei criteri di valutazione utilizzati; specificare inoltre se, nell'ambito dell'operazione esistano ulteriori accordi o siano stati pattuiti corrispettivi ulteriori anche in natura, precisando, in caso di sussistenza, se essi assumono rilevanza ai fini della determinazione del prezzo di offerta; tali informazioni, ove applicabili, devono essere rese anche nel caso di OPA volontaria. Nel caso in cui tale prezzo derivi da acquisti di strumenti finanziari derivati, si dovranno indicare gli elementi previsti dal nuovo articolo 44-ter, comma 7, del Regolamento Emittenti ai fini della determinazione del prezzo dell'OPA (i.e. prezzo di riferimento, importi corrisposti o ricevuti per l'acquisto della posizione lunga).

Nel caso di OPA obbligatoria effettuata ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo unico e qualora per talune categorie di titoli non siano stati effettuati acquisti a titolo oneroso nei 12 mesi anteriori alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, del Testo unico, indicare, per tali

_

Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

⁵ Precisare se il prezzo unitario tiene conto dell'eventuale dividendo.

categorie, la media aritmetica ponderata dei prezzi di mercato degli ultimi 12 mesi o del minor periodo disponibile; nel caso in cui il corrispettivo offerto sia superiore alla suddetta media, indicare se, ai fini della determinazione di detto corrispettivo, l'offerente si sia avvalso di pareri di esperti o di appositi documenti di valutazione: in tale ipotesi dovranno essere indicate le metodologie, i principali parametri utilizzati nonché le risultanze di ciascuno dei criteri di valutazione utilizzati.

Nel caso di OPA effettuata ai sensi dell'articolo 106, comma 4, o 107 del Testo unico, indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del corrispettivo offerto, precisando se l'offerente si sia avvalso di pareri di esperti o di appositi documenti di valutazione; in tale ipotesi dovranno essere indicate le metodologie utilizzate e le risultanze dei diversi criteri.

- e.2 indicazione del controvalore complessivo dell'offerta;
- e.3 confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori⁶, forniti per gli ultimi due esercizi, per la società o, se redatto il bilancio consolidato, per il gruppo:
 - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
 - risultato economico dopo la tassazione esclusi i risultati delle attività in via di dismissione degli ultimi due anni) e risultato economico netto per azione;
 - cash flow per azione;
 - patrimonio netto per azione;
 - moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/Mezzi propri, calcolati sulla base del
 corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente
 settore del listino italiano o, in mancanza, dei principali mercati regolamentati europei con
 indicazione delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del
 periodo di rilevazione prescelto;
- e.4 indicazione, per ciascuno dei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione, della media aritmetica ponderata mensile dei prezzi ufficiali⁸ registrati dai titoli oggetto dell'offerta ed inserimento del grafico relativo all'andamento del titolo nel medesimo periodo;
 - confronto tra il corrispettivo offerto e il prezzo ufficiale del titolo rispetto all'ultima rilevazione precedente la data della prima comunicazione dell'offerta, nonché rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali relativa ad 1, 3, 6 mesi e a 1 anno precedenti la data della suddetta prima comunicazione;
 - indicazione del prezzo ufficiale rilevato alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto precedente la data di pubblicazione del documento di offerta;
- e.5 indicazione, ove noti, dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissioni di warrant, trasferimenti di pacchetti significativi);
- e.6 indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi dodici mesi, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

Sui punto, utile riterimento e rappresentato dai Principio Contabile internazionale IFRS 5.

Il prezzo ufficiale è calcolato come prezzo medio ponderato, per le relative quantità, di tutti i contratti conclusi nel corso della seduta,

esclusi quelli eseguiti con la modalità di cross-order.

Nel calcolo dei dati per azione si dovrà tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, e dovrà essere precisata la formula di rettifica adottata.

⁷ Sul punto, utile riferimento è rappresentato dal Principio Contabile Internazionale IFRS 5.

F) MODALITA' E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

- f.1 Indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari. Indicare altresì l'eventuale riapertura dei termini dell'offerta ovvero i presidì alternativi adottati ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti;
- f.2 nel caso di subordinazione dell'efficacia dell'offerta all'approvazione da parte della maggioranza dei possessori di titoli ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti, indicazioni circa le modalità e gli effetti di tale approvazione;
- f.3 indicazioni in ordine alla titolarità e all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti agli strumenti finanziari oggetto di offerta, in pendenza della stessa;
- f.4 indicazione che gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni hanno l'obbligo di comunicare giornalmente al gestore del mercato^(*) i dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;
- f.5 se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza e indicazioni, anche mediante riferimento, in ordine all'informativa resa pubblica in relazione all'offerta in detti Stati;
- f.6 indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;
- f.7 indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;
- f.8 indicazione della legge regolatrice dei contratti stipulati tra l'offerente e i possessori degli strumenti finanziari della società emittente nonché della giurisdizione competente;
- f.9 indicazione delle modalità e dei termini di restituzione dei titoli oggetto di adesione nel caso di inefficacia dell'offerta e/o di riparto;

G) MODALITA' DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

g.1- Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all'operazione; nel caso di offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del Testo unico, le modalità di finanziamento devono essere riferite anche all'acquisizione della partecipazione rilevante.

Nel caso di operazione effettuata mediante ricorso a indebitamento finanziario, indicazione dei soggetti finanziatori, delle principali condizioni dei contratti di finanziamento, dei termini e delle modalità previste per il rimborso sia in linea capitale che in linea interessi, dell'esistenza di eventuali garanzie, *covenant* e *negative pledge*, qualora significativi. Dovranno altresì essere fornite indicazioni riguardo agli effetti dell'eventuale mancato rispetto dei *covenant* ed agli eventuali scostamenti dai valori dei parametri individuati contrattualmente per la valutazione dei *covenant* stessi. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi di *trigger events* ovvero di eventi di *default*;

^(*) La delibera n. 20621 del 10.10.2018 ha sostituito le parole: "alla società di gestione del mercato" con le parole: "al gestore del mercato".

- g.2 indicazione delle motivazioni dell'operazione e dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo nonché, ove rilevante, alla società offerente ed al relativo gruppo di appartenenza, con particolare riferimento:
 - ai programmi relativi alla gestione delle attività ed agli eventuali piani industriali approvati. Nel caso di piani industriali in fase di elaborazione, indicazioni in merito alla tempistica prevista per la relativa definizione;
 - agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;
 - alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda); limitatamente alle offerte diverse da quelle indicate nell'articolo 101-bis, comma 3, del Testo unico, tali informazioni atterranno anche al mantenimento nell'impiego della forza lavoro delle società e delle rispettive controllate e ai siti di lavoro impiegati;
 - alle modifiche previste con riguardo alla composizione degli organi amministrativi e di controllo e dei relativi emolumenti, richiamando, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 104–bis, comma 3, del Testo unico;
 - alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei 12 mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo;

g.3 - ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di ricostituire il flottante, indicazione delle modalità di ripristino dello stesso.

H) EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE

- h.1 Descrizione degli accordi e delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati deliberati o eseguiti, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'offerta, tra i suddetti soggetti, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività dell'offerente e/o dell'emittente;
- h.2 indicazione degli accordi tra i suddetti soggetti concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni e/o di altri strumenti finanziari;

I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

i.1 - Indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

L) IPOTESI DI RIPARTO

M) APPENDICI

- Eventuale comunicato previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo unico redatto dall'organo amministrativo e dal consiglio di sorveglianza della società emittente con i relativi allegati;
- eventuale parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- estratto dei patti parasociali pubblicati ai sensi dell'articolo 122 del Testo unico richiamati nel documento.

N) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI O SITI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Documenti relativi:

- all'offerente⁹:

- ultimo bilancio di esercizio o, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) e, se redatto, consolidato di gruppo corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

- relazione finanziaria dell'ultimo esercizio, comprendente il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato di gruppo dell'emittente, ove redatto, la relazione sulla gestione e le relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione ovvero, se disponibile, il progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e, se redatto, consolidato
- se disponibile, la relazione finanziaria semestrale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata della eventuale relazione della società di revisione nonché resoconti intermedi di gestione aggiornati.

Luoghi:

- sede sociale dell'offerente;

- nel caso di offerente avente sede legale all'estero, eventuali sedi secondarie situate nel territorio italiano;
- gestore del mercato^(•);
- intermediari incaricati;
- sito internet;
- altro.

^(*) La delibera n. 20621 del 10.10.2018 ha sostituito le parole: "società di gestione del mercato" con le parole: "gestore del mercato".

Nel caso di offerente con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato si applicano le definizioni di relazioni finanziarie previste per l'emittente.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 1 deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, e il ruolo dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento; nel caso in cui l'offerente sia un veicolo societario la dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta anche dal soggetto o dai soggetti cui fa capo tale società.
- 2 dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento d'offerta è in capo all'offerente.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata".

Nome e ruolo di chi firma

SCHEMA 2

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI SU UN MERCATO REGOLAMENTATO DELL'UNIONE EUROPEA¹

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione e la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente; il riferimento al presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale dell'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;
- le categorie e il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- il corrispettivo unitario offerto;
- la data di inizio e di chiusura del periodo di adesione (e i relativi orari) precisando che esse sono state concordate con la Consob ed eventuale indicazione della possibilità di proroga
- la data di approvazione del documento da parte della Consob;

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto gli strumenti finanziari della società X da parte della società Y ai sensi dell'articolo ... del D.Lgs. n. 58/98.

Intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni

Strumenti finanziari oggetto dell'offerta: n. ...

Corrispettivo per strumento finanziario:

Durata: dal al incluso, dalle ore ..., come concordato con la Consob, salvo proroga

Riportare, inoltre, la seguente proposizione:

"L'approvazione del documento di offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'adesione e sul merito dei dati e delle notizie contenute in tale documento".

PREMESSA^(*)

(*) Il paragrafo deve contenere il rinvio ai punti del documento di offerta che descrivono gli argomenti trattati

Fornire una sintetica descrizione della struttura e dei presupposti giuridici dell'operazione (a titolo esemplificativo: assunzione della decisione relativa alla promozione, motivazioni dell'offerta, richiamo ad eventuali precedenti comunicati relativi all'operazione, eventuali accordi rilevanti ai fini dell'offerta etc.).

Nel caso di operazioni complesse inserire un calendario relativo ai principali eventi delle stesse e un glossario relativo ai principali termini impiegati nel documento di offerta.

Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo, fatto salvo per i paragrafi delle Avvertenze contrassegnati con il simbolo (#) e per i corrispondenti paragrafi del documento, i quali, in caso di inapplicabilità, dovranno essere omessi.

A) AVVERTENZE(*)

- (*) Ogni paragrafo deve contenere il rinvio ai punti del documento di offerta che descrivono gli argomenti trattati. L'indicazione che segue non è esaustiva in quanto in relazione a ciascuna operazione possono essere richieste specifiche ed ulteriori Avvertenze.
- a.1 Condizioni di efficacia dell'offerta;
- a.2 nel caso di offerte parziali indicazioni in merito al riparto; (#)
- a.3 descrizione delle eventuali criticità attinenti: (i) alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'offerente e dell'emittente; (ii) alle operazioni straordinarie rilevanti (indicazione della tipologia di operazione, della relativa tempistica e delle modalità di informativa al mercato); (iii) agli andamenti negativi nella gestione ovvero caratterizzati da rilevanti discontinuità rispetto al passato. Nel caso in cui, durante il periodo di adesione, sia prevista la pubblicazione di bilanci, ovvero di altra rendicontazione contabile rilevante ove redatta, indicazione di tali eventi, modalità e tempistica di informativa al mercato; (#)
- a.4 in caso di offerta effettuata mediante ricorso all'indebitamento finanziario, indicare se il patrimonio dell'emittente e/o i flussi finanziari attesi dalla attività operativa vengono a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detto indebitamento. Specificare inoltre, in sintesi, le principali condizioni dei finanziamenti in essere, l'eventuale accensione di nuovi contratti di finanziamento e le relative garanzie nonché le eventuali conseguenti modifiche dei contratti di finanziamento in essere con le relative garanzie; (#)
- a.5 indicare se l'offerente e/o i suoi soci rilevanti e/o i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo sono parti correlate dell'emittente; (#)
- a.6 sintesi dei programmi futuri dell'offerente con particolare riferimento ad operazioni straordinarie;
- a.7 eventuali comunicazioni o domande di autorizzazioni richieste dalle normative applicabili per lo svolgimento dell'offerta; (#)
- a.8 indicazioni relative a potenziali conflitti di interesse tra i soggetti (i.e. offerente, soggetto incaricato della raccolta delle adesioni, consulenti, soggetti finanziatori) coinvolti nell'operazione;
- a.9 indicazioni in ordine alle possibili alternative all'adesione immediata all'offerta per i titolari degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima, anche in relazione all'eventuale riapertura dei termini disposta ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti;
- a.10 nel caso di subordinazione dell'efficacia dell'offerta all'approvazione da parte della maggioranza dei possessori di titoli ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti, indicazioni in merito agli effetti dell'approvazione nonché dell'eventuale adesione priva di specifiche manifestazione di volontà in merito all'approvazione stessa; (#)
- a.11 indicazione del fatto che l'emittente diffonderà un comunicato contenente ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria valutazione sulla stessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo unico e dall'articolo 39 del presente Regolamento Emittenti; ovvero indicazione che tale comunicato è inserito in Appendice al documento di offerta comprensivo degli eventuali allegati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 39; indicazione della facoltà dei rappresentanti dei lavoratori di diffondere un autonomo parere ai sensi dell'articolo 103, comma 3-bis, del Testo unico, ovvero indicazione che lo stesso è allegato al comunicato dell'emittente.

B) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

b.1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea

Inserire le informazioni richieste dallo schema 1 al punto b.1.1.

b.1.2 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea

Inserire le informazioni richieste dallo schema 1 al punto b.1.2.

- b.2 Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta
- b.2.1 Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;
- b.2.2 Anno di costituzione;
- b.2.3 Legislazione di riferimento e foro competente;
- b.2.4 <u>Ammontare deliberato sottoscritto e versato del capitale sociale</u>, categorie, quantità ed eventuale valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; indicazione delle principali operazioni sul capitale eseguite o deliberate negli ultimi 12 mesi;
- b.2.5 <u>Principali azionisti:</u> con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo e degli eventuali patti parasociali;
- b.2.6 <u>Organi di amministrazione e controllo.</u> Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato) e collegio sindacale (o organo di controllo comunque denominato): composizione, data di nomina e scadenza dei membri degli organi di amministrazione e controllo, con indicazione per ciascuno dei membri delle cariche ricoperte e/o di interessenze economiche di cui siano titolari nell'ambito della società emittente o del relativo gruppo di appartenenza
- b.2.7 <u>Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza</u> (anche mediante rappresentazione grafica);
- b.2.8 <u>Attività</u>: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività, numero dei dipendenti;
- b.2.9 <u>Indicazione dei principi contabili</u> adottati nella redazione del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato;
- b.2.10 Schemi contabili: inserire la situazione patrimoniale ed il conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati di gruppo, degli ultimi due esercizi posti a confronto, corredati di sintetiche note esplicative nonché l'eventuale rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto, ove redatti, per i medesimi periodi. Indicazione dell'ultima relazione di revisione legale emessa e della esistenza di eventuali rilievi o richiami di informativa. Ove predisposti, la situazione patrimoniale, ed un conto economico infrannuale riclassificato, il rendiconto finanziario ed il prospetto di variazioni del patrimonio netto corredati di sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Inserire una tabella della posizione finanziaria netta della società e, ove redatta, consolidata a data recente, predisposta analogamente a quella contenuta nella Raccomandazione CESR 05-054b con apposito commento alle principali componenti. Indicare, altresì, le posizioni di debito e di credito verso parti

correlate, ove possibile, nonché le eventuali garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere (ivi incluse "negative pledges" e "covenant") alla data di chiusura del periodo di riferimento delle informazioni finanziarie ed alla data di redazione del documento di offerta, qualora significative;

- b.2.11 <u>Andamento recente e prospettive</u>: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:
- schemi contabili di stato patrimoniale, conto economico e, ove redatti, rendiconto finanziario e prospetto delle variazioni di patrimonio netto, tratti dalla rendicontazione contabile più recente pubblicata, con il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche. Inserire la tabella della posizione finanziaria netta tratta dall'ultimo bilancio, ovvero se predisposta dall'ultima situazione infrannuale, redatta analogamente a quella contenuta nella Raccomandazione CESR 05-54b, corredata da appositi commenti sulle principali componenti. Indicare altresì le posizioni di debito e di credito verso parti correlate, ove possibile, nonché le eventuali garanzie connesse ai contratti di finanziamento in essere (ivi incluse "negative pledges" e "covenant") alla data della suddetta eventuale rendicontazione contabile, qualora significativi. Il commento all'andamento gestionale dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.
- nel caso in cui non venga redatta la summenzionata rendicontazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti e corredati di sintetiche note di commento i dati semestrali relativi:
 - alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
 - alla posizione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti secondo la modalità di rappresentazione sopra indicata;
 - al rendiconto finanziario con evidenziazione delle relative componenti;

posti a confronto, se possibile, con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il commento all'andamento gestionale dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

B3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari e' disponibile il documento di offerta, la scheda di adesione e, per la consultazione, i documenti indicati nel paragrafo N).

C) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

- c.1 indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità, della percentuale che essi rappresentano rispetto al totale degli strumenti finanziari della medesima categoria e, nel caso di strumenti rappresentativi di capitale, indicazione della percentuale che essi rappresentano rispetto all'intero capitale sociale;
- c.2 ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari convertibili in azioni o che attribuiscono il diritto a sottoscrivere azioni, deve essere fornita indicazione della percentuale che essi rappresentano rispetto a ciascuna emissione. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

 c.3 - indicazione delle eventuali comunicazioni o domande di autorizzazione richieste dalla normativa applicabile all'operazione, fornendo lo stato dei relativi procedimenti dinanzi alle competenti autorità;

D) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE O AVENTI COME SOTTOSTANTE DETTI STRUMENTI POSSEDUTI DALL'OFFERENTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA

- d.1 Indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;
- d.2 nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, prestito titoli, costituito diritti di usufrutto o di pegno su strumenti finanziari della società emittente, ovvero stipulato ulteriori contratti aventi come sottostante i medesimi strumenti (ad esempio contratti di opzione, future, swap, contratti a termine su detti strumenti finanziari), devono essere indicati gli elementi essenziali di tali contratti nonché, ove noto, il soggetto a cui spetta il diritto di voto sugli strumenti finanziari sottostanti.

E) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE $^{2/3}$

- e.1 Indicazione del corrispettivo⁴ ed analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione; in particolare dovrà essere precisato se ai fini della determinazione di detto corrispettivo l'offerente si sia avvalso di pareri di esperti o di appositi documenti di valutazione; in tale ipotesi dovranno essere indicate le metodologie, i principali parametri utilizzati nonché le risultanze di ciascuno dei criteri di valutazione utilizzati; specificare inoltre se, nell'ambito dell'operazione, esistano ulteriori accordi o siano stati pattuiti corrispettivi ulteriori anche in natura, precisando, in caso di sussistenza, se essi assumono rilevanza ai fini della determinazione del corrispettivo di offerta;
- e.2 indicazione del controvalore complessivo dell'offerta;
- e.3 confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori⁵, forniti per gli ultimi due esercizi, per la società o, se redatto il bilancio consolidato, per il gruppo:
 - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
 - risultato economico dopo la tassazione esclusi i risultati delle attività in via di dismissione⁶ degli ultimi due anni e risultato economico netto per azione;
 - cash flow per azione;
 - patrimonio netto per azione;
 - moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/cash flow ed il P/Mezzi propri, calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o, in mancanza, delle principali borse europee con indicazione

Nel calcolo dei dati per azione si dovrà tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, e dovrà essere precisata la formula di rettifica adottata.

Ove gli indicatori esposti nel paragrafo non appaiano significativi, in luogo od in aggiunta ai medesimi devono essere forniti ulteriori dati per azione e moltiplicatori di prezzo ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza dell'emittente.

In calce a detto paragrafo dovranno essere indicati gli eventuali elementi che incidono sulla comparabilità ed intelligibilità dei dati in esso esposti.

Precisare se il prezzo unitario tiene conto dell'eventuale dividendo.

Sul punto, utile riferimento è rappresentato dal Principio Contabile Internazionale IFRS 5.

delle società considerate e dei dati ad esse riferiti, della relativa fonte utilizzata, del periodo di rilevazione prescelto;

- e.4 indicazione, ove noti, dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissioni di *warrant*, trasferimenti di pacchetti significativi);
- e.5 indicazione, altresì, dei valori ai quali sono state effettuate, negli ultimi 12 mesi, da parte dell'offerente, operazioni di acquisto e di vendita sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, precisando il numero delle operazioni e degli strumenti finanziari acquistati e venduti. Tali indicazioni devono tener conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

F) MODALITA' E TERMINI DI ADESIONE ALL'OFFERTA, DATE E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E DI RESTITUZIONE DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA

- f.1 Indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari. Indicare altresì l'eventuale riapertura dei termini dell'offerta ovvero i presidi alternativi adottati ai sensi dell'articolo 40-bis del Regolamento Emittenti;
- f.2 nel caso di subordinazione dell'efficacia dell'offerta all'approvazione da parte della maggioranza dei possessori di titoli ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 3, lettere c) e d) del Regolamento Emittenti, indicazioni circa le modalità e gli effetti di tale approvazione;
- f.3 indicazioni in ordine alla titolarità e all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali inerenti agli strumenti finanziari oggetto di offerta in pendenza della stessa;
- f.4 indicazione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni di comunicare al mercato, almeno settimanalmente, i dati relativi agli strumenti finanziari depositati;
- f.5 se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza e indicazioni, anche mediante riferimento, in ordine all'informativa resa pubblica in relazione all'offerta in detti Stati:
- f.6 indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;
- f.7 indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;
- f.8 indicazione della legge regolatrice dei contratti stipulati tra l'offerente e i possessori degli strumenti finanziari della società emittente nonché della giurisdizione competente;
- f.9 indicazione delle modalità e dei termini di restituzione dei titoli oggetto di adesione nel caso di inefficacia dell'offerta e/o di riparto.

G) MODALITA' DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

g.1 - Modalità di finanziamento e garanzie di esatto adempimento relative all'operazione.

Nel caso di operazione effettuata mediante ricorso a indebitamento finanziario, indicazione dei

soggetti finanziatori, delle principali condizioni dei contratti di finanziamento, dei termini e delle modalità previste per il rimborso sia in linea capitale che in linea interessi, dell'esistenza di eventuali garanzie, *covenant* e *negative pledge*, qualora significativi. Dovranno altresì essere fornite indicazioni riguardo agli effetti dell'eventuale mancato rispetto dei *covenant* e agli eventuali scostamenti dai valori dei parametri individuati contrattualmente per la valutazione dei *covenant* stessi. Il criterio di significatività dovrà essere considerato in relazione, tra l'altro, alla probabilità del verificarsi di *trigger events* ovvero di eventi di *default*;

- g.2 indicazione delle motivazioni dell'operazione e dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo nonché ove rilevante alla società offerente ed al gruppo di appartenenza con particolare riferimento:
 - ai programmi relativi alla gestione delle attività ed agli eventuali piani industriali approvati. Nel caso di piani industriali in fase di elaborazione, indicazioni in merito alla tempistica prevista per la relativa definizione;
 - agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;
 - alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento nell'impiego della forza lavoro della società e delle rispettive controllate e ai siti di lavoro impiegati;
 - alle modifiche previste con riguardo alla composizione degli organi amministrativi e di controllo e dei relativi emolumenti;
 - alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei dodici mesi successivi alla data di pagamento del corrispettivo.

H) EVENTUALI ACCORDI ED OPERAZIONI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

- h.1 Indicazione di ogni eventuale accordo, tra l'offerente e gli azionisti e i componenti dell'organo di amministrazione della società emittente, che abbia rilevanza in relazione all'offerta;
- h.2 indicazione e descrizione delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano state deliberate o eseguite, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'offerta, fra l'offerente e la società emittente che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima;
- h.3 indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni e/o di altri strumenti finanziari;
- h.4 le informazioni richieste ai punti precedenti devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti indicati alla lettera D).

I) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

i.1 - Indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

L) IPOTESI DI RIPARTO

M) APPENDICI

- Eventuale comunicato previsto dall'articolo 103, comma 3, del Testo unico redatto dall'organo amministrativo e dal consiglio di sorveglianza della società emittente con i relativi allegati;

- Eventuale parere dei rappresentanti dei lavoratori

N) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, ANCHE MEDIANTE RIFERIMENTO, E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI PER LA CONSULTAZIONE

Documenti relativi:

- all'offerente⁷:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

- ultimo bilancio o, se disponibile, progetto di bilancio (approvato dall'organo amministrativo) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato della relazione sulla gestione e delle eventuali relazioni dell'organo di controllo e della società di revisione;
- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile.

Luoghi:

- sede sociale dell'offerente;
- nel caso di offerente avente sede legale all'estero, eventuali sedi secondarie situate nel territorio italiano;
- intermediari incaricati;
- sito internet;
- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

- 1 Deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti e il ruolo dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento; nel caso in cui l'offerente sia un veicolo societario, la dichiarazione di responsabilità deve essere sottoscritta anche dal soggetto o dai soggetti cui fa capo tale società;
- 2 dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

"La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento d'offerta appartiene all'offerente.

Nel caso di offerente con strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato dell'Unione Europea si applicano le definizioni di relazioni finanziarie previste dall'articolo 154 *ter* del D.Lgs. n. 58/98.

L'offerente dichiara che, per quanto a sua conoscenza, i dati contenuti nel presente documento d'offerta rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata".

Nome e ruolo di chi firma

ALLEGATO 2B

SCHEDA DI ADESIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO

Pro	omossa da: (offerente)
su:	(strumenti finanziari oggetto dell'offerta)
em	essi da
	Spett. (intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni)
Il s	ottoscritto
coc	dice fiscale/partita IVA
nat	o a
citt	adinanza nazionalità
res	idente a sede in
cod	lice cliente
	olare di n
	DICHIARA
di a	aver preso conoscenza di tutte le condizioni, termini e modalità della presente offerta:
	come da documento messo a disposizione presso
	come da documento ricevuto da
	ADERISCE
alla	a presente offerta per n strumenti finanziari sopraindicati che:
	risultano già depositati presso di voi nel deposito titoli n
	intestato a
	verranno immessi nel citato deposito a seguito della liquidazione di borsa
	vengono depositati presso di voi, contestualmente alla sottoscrizione della presente scheda
	verranno a voi trasferiti/depositati presso di voi, in tempo utile, per incarico espressamente accettato in calce alla presente, dall'intermediario depositario dei titoli sopraindicati.

AUTORIZZA

l'immissione dei titoli sopraindicati in un deposito transitorio presso di voi vincolato ai fini della presente offerta

CONSENTE

sin d'ora il trasferimento degli strumenti finanziari immessi nel suddetto deposito transitorio, conferendovi mandato irrevocabile ad apporre o fare apporre la firma di girata sui certificati azionari

DICHIARA

di accettare sin d'ora lo storno dell'operazione qualora venissero riscontrate irregolarità nei dati contenuti nella presente scheda e nei certificati presentati a seguito delle verifiche e dei controlli successivi alla consegna degli stessi.

PRENDE ATTO

che nel documento d'offerta è previsto che il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti, in data presso
pagamento del prezzo è condizionato, in via sospensiva (eventuali condizioni indicate nel documento d'offerta) (altro)
AUTORIZZA
codesta Spett.le (Intermediario incaricato dall'offerente di ricevere le accettazioni) a regolare/far regolare
□ sul c/c n codice IBAN
presso intestato a
□ mediante assegno circolare non trasferibile intestato a
l'importo di € rappresentante il corrispettivo spettante per gli strumenti finanziari conferiti
Dichiarazioni dovute ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
, li
L'aderente

L'Intermediario depositario

ALLEGATO 2C

AVVISO SUI RISULTATI DELL'OFFERTA

L'avviso previsto dall'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- Estremi dell'offerta; numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e loro percentuale rispetto alla categoria;
- numero di strumenti apportati in adesione all'offerta e loro percentuale sul numero di strumenti finanziari oggetto di quest'ultima, sulla categoria dei medesimi strumenti finanziari e sull'intero capitale sociale;
- corrispettivo unitario per strumento finanziario;
- controvalore complessivo degli strumenti apportati in adesione; nel caso di riparto indicazione della percentuale di strumenti che saranno acquisiti; nel caso di offerta pubblica di scambio indicazioni in ordine agli strumenti finanziari che saranno ceduti o emessi, con indicazione della percentuale rispetto alla categoria di appartenenza;
- numero di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquistati durante il periodo di adesione al di fuori dell'offerta stessa con l'indicazione del prezzo medio e massimo di acquisto e della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale; tale indicazione dovrà essere fornita anche in termini negativi;
- numero di strumenti finanziari posseduti dall'offerente a conclusione dell'offerta con l'indicazione della percentuale sulla relativa categoria e sull'intero capitale sociale;
- indicazioni in merito al verificarsi delle condizioni dell'offerta;
- indicazioni in merito alla data e alle modalità di restituzione degli strumenti finanziari portati in adesione nei casi di mancato perfezionamento dell'offerta o di riparto;
- indicazione della data di pagamento del corrispettivo;
- indicazioni in ordine all'eventuale sorgere del diritto e/o obbligo di acquisto ai sensi degli articoli 108, commi 1 e 2 e 111 del Testo unico, ovvero al ripristino del flottante;
- indicazioni in merito alle modalità e tempi di esercizio del diritto e/o obbligo di acquisto;
- indicazione dell'eventuale decorrenza della cancellazione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni ufficiali.